

Condominio servizi del condominio - giudice di pace - competenza ex art. 7 comma terzo n.2 cod. Proc. Civ. - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 8376 del 21/04/2005

Apertura di porta su pianerottolo comune - Domanda di ripristino dello stato dei luoghi - Controversia relativa alla misura e alle modalità di uso dei servizi condominiali - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Competenza del tribunale - Sussistenza.

La controversia relativa al diritto di utilizzazione del pianerottolo comune, che si assume leso dall'apertura verso l'esterno (in sostituzione di quella verso l'interno) di una porta di accesso all'appartamento di proprietà di un condomino, non rientra fra le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi condominiali, attribuite dall'art.7 terzo comma n.2 cod. proc. civ.al giudice di pace, giacchè essa ha ad oggetto la tutela, ex art. 1102 cod. civ., del diritto al pari uso della cosa comune ed alla libertà del suo esercizio (il comodo e sicuro passaggio per il pianerottolo). Essa è, pertanto, devoluta alla cognizione del tribunale.

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 8376 del 21/04/2005